

Assicurazione R.C. Auto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: ITAS Mutua – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 10008

Prodotto: "Drive Connexa"



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto per la copertura della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione di un'autovettura uso privato sulla quale deve essere installato e attivato il dispositivo Connexa per la rilevazione dello stile di guida.

Inoltre, il prodotto prevede ulteriori garanzie accessorie a tutela dei danni al veicolo e del conducente.



Che cosa è assicurato?

ITAS Mutua tiene indenne l'assicurato, quale responsabile civile di quanto questo sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese).

Sono assicurati:

- ✓ **Danni causati a terzi** dalla circolazione del veicolo;
- ✓ **Responsabilità civile dei trasportati**: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione;
- ✓ **Responsabilità civile per fatto di figli minori**: danni causati dalla circolazione del veicolo guidato da figli minori all'insaputa del proprietario/ contraente del veicolo assicurato.

SOMME ASSICURATE/ MASSIMALI

ITAS Mutua risarcisce i danni a terzi fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 euro per i danni alla persona e di 1.300.000 euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie, di seguito elencate e descritte nel DIP aggiuntivo:

- Incendio e furto;
- Eventi naturali catastrofici e atmosferici;
- Danni da collisione;
- Danni da collisione con veicoli non assicurati;
- Urto con animali selvatici;
- Rottura cristalli;
- Altri rischi;
- Assistenza stradale;
- Tutela legale;
- Infortuni del conducente.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;

- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose.

Inoltre l'assicurazione non è operante:

- ✗ per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;



Ci sono limiti di copertura?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali limitazioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni di Assicurazione.

ITAS Mutua ha il diritto di recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei seguenti casi:

- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive.

Inoltre, in polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo eventualmente previsti dalle singole garanzie.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché nel territorio dei seguenti Stati: Liechtenstein, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Serbia, Svizzera, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Regno Unito. L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. **L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.**



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
- In caso di sinistro darne avviso scritto a ITAS Mutua tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Per stipulare il contratto il contraente deve pagare il premio previsto e, se richiedi, inviare a ITAS Mutua, inserendoli sul sito dell'intermediario [autoconnexa.it](https://www.autoconnexa.it), il libretto di circolazione, un documento di identità, l'attestato di rischio e il codice fiscale. Il premio è annuale ed è sempre interamente dovuto anche se è stato previsto il frazionamento dello stesso in più rate.

I pagamenti devono essere effettuati con carta di credito.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e della quota del fondo di garanzia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto ha durata annuale e si intende non a tacito rinnovo e cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. Al fine di consentire al contraente di rinnovare il contratto con ITAS Mutua o di stipulare un nuovo contratto con altra compagnia, ITAS Mutua manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto di una nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Puoi recedere dal contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo, al netto delle quote relative alle imposte e al contributo al SSN.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.

Assicurazione R.C. Auto e garanzie accessorie

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per il prodotto assicurativo R.C. Auto (DIP aggiuntivo R.C. Auto)

Compagnia: ITAS Mutua
Prodotto: "Drive Connexa"
Data di realizzazione: 06/2024



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni, capogruppo del Gruppo ITAS Assicurazioni, con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito internet: www.gruppoitas.it; e-mail: segreteria.dirgen@gruppoitas.it; PEC: itas.mutua@pec-gruppoitas.it.
Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n. 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008.

Di seguito si riportano i principali valori dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e i dati essenziali sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa pubblicati con la Relazione SFCR Annual disponibile sul sito: <https://www.gruppoitas.it/it/dati-societari/sfcr-unico-di-gruppo>

| Importi al 31/12/2023 (mln di €) | Capitale sociale | Riserve patrimoniali | Patrimonio netto | Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) | Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) | Fondi Propri Ammissibili per SCR | Fondi Propri Ammissibili per MCR | Indice di Solvibilità |
|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 264 | 179 | 452 | 367 | 148 | 931 | 848 | 253% |

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali
I massimali convenuti in polizza sono i massimali minimi di legge attualmente in vigore, ossia € 7.750.000 (€ 6.450.000,00 per danni a persone e € 1.300.000,00 per danni a cose - art. 128 del Codice delle Assicurazioni private - D. Lgs 7 settembre 2005, n° 209).
Pagando un premio più elevato è possibile concordare con l'Impresa un massimale superiore al minimo di legge ossia € 15.000.000 o € 20.000.000.

Tipo di guida
Se scelta la copertura nella forma "guida libera": qualsiasi conducente, purché abilitato, può guidare il veicolo.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Guida esperta
Se l'intestatario al Pubblico registro automobilistico (PRA) ha un'età dai 26 anni (compresi) in su e ha la patente da almeno due, è possibile personalizzare la polizza con l'opzione "guida esperta": la guida del veicolo è consentita ai conducenti con almeno 26 anni di età.

Il mancato rispetto di tale condizione comporta, in caso di sinistro, una franchigia di € 2.000 a carico dell'assicurato.

Risarcimento in forma specifica
Con il "risarcimento in forma specifica" in caso di sinistro relativo alla garanzia responsabilità civile auto con ragione dell'assicurato (ossia nel caso in cui l'assicurato non sia, neppure in parte, responsabile del danno al proprio veicolo e il danno sia quindi totalmente risarcibile), il risarcimento sarà effettuato attraverso la riparazione diretta del veicolo stesso presso una carrozzeria convenzionata con ITAS Mutua.

Se il veicolo viene fatto riparare presso una carrozzeria non convenzionata con successiva richiesta a ITAS Mutua di rimborso delle spese sostenute, **la liquidazione del danno sarà decurtata di una percentuale del 10%.**

| OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
|--|--|
| Limitazione della rivalsa | <p>Con questa opzione, ITAS Mutua limita a 5.000 euro la rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 144 del C.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 186 bis del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell'accertamento. - nel caso di guida con patente scaduta, a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e che l'abilitazione sia rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro. ITAS Mutua limita altresì la rivalsa nel caso in cui il rinnovo entro 6 mesi sia impedito a causa degli esiti del sinistro; - nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal contraente, dal proprietario, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso di questi, se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, e chi ha dato il consenso non ne fosse a conoscenza. |
| Bonus protetto | <p>Prestabile solo in presenza di precedenti assicurativi con attestato di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riferito a un contratto scaduto da meno di sei mesi, - completo ed esente da sinistri negli ultimi 5 anni (più l'anno corrente) - con classe CU inferiore o uguale a 8 <p>Questa opzione permette di evitare la maggiorazione del premio dovuta all'applicazione delle regole evolutive Bonus Malus, nel caso in cui si verifichi un unico sinistro nel periodo di osservazione.</p> <p>Il contratto resterà nella stessa classe di merito aziendale precedentemente assegnata. Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe CU.</p> <p>Se nel periodo di osservazione si verificano due o più sinistri valgono le normali regole evolutive, senza considerare il primo sinistro in ordine di accadimento.</p> |

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza, validi soltanto se espressamente richiamati in polizza.

| INCENDIO E FURTO (opzionale e acquistabile solo assieme alla garanzia R.C.A.) | |
|---|--|
| Che cosa è assicurato | <p>ITAS Mutua indennizza, entro la somma assicurata convenuta in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, completo degli accessori stabilmente fissati, in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incendio, nonché esplosione, scoppio ed azione del fulmine; - furto o tentato furto o rapina del veicolo o di quanto nello stesso contenuto; sono compresi i danni da circolazione avvenuta durante il possesso illegale del veicolo. <p>Nella garanzia è compresa la copertura Ricorso terzi da incendio, con un massimale di 250.000 euro, con la quale ITAS Mutua tiene indenne l'assicurato, in caso di sua responsabilità per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, se tali danni non costituiscono un sinistro da circolazione. La copertura si intende operante anche per sinistri conseguenti alle operazioni di ricarica di veicoli elettrici.</p> |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse (si riporta una sintesi delle principali limitazioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite nelle Condizioni di assicurazione) | <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - causati o agevolati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; - causati o agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofico, caduta di aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici; - determinati o agevolati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo stesso; - verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove; - causati da bruciature verificatisi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da incendio, salvo l'azione del fulmine; - occorsi alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle cose, trovantisì a bordo del veicolo. <p>La garanzia inoltre non è comprensiva dei danni conseguenti al reato di appropriazione indebita.</p> <p>In polizza sono indicate la somma assicurata e le franchigie e gli scoperti eventualmente previsti.</p> |

EVENTI NATURALI CATASTROFALI E ATMOSFERICI (opzionale e acquistabile solo in abbinamento alle garanzie R.C.A. e Incendio e Furto)

| | |
|--|---|
| Che cosa si assicura | ITAS Mutua indennizza, entro la somma assicurata convenuta in polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi i cristalli, in conseguenza di: <ul style="list-style-type: none">- tromba d'aria, tempesta, uragano, grandine, accumulo di neve, frana, valanga, slavina, smottamento;- terremoto, eruzione vulcanica, mareggiate, inondazione;- caduta di alberi e caduta di aeromobili, loro parti o cose dagli stessi trasportati, compresi ordigni bellici non nucleari. |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none">- da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte, tetti rimasti aperti;- alle pellicole in caso di car wrap. Per ogni sinistro è previsto uno scoperto del 15% con il minimo di 500 €. Quando le riparazioni vengono effettuate presso carrozzerie non convenzionate e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro è inferiore a 30.000 euro, il limite di indennizzo si intende fissato fino ad un massimo di 1500 euro, fermi lo scoperto e la franchigia indicati nel contratto. Limitatamente ai danni da grandine, se la riparazione presso carrozzerie convenzionate specializzate levabolli avviene interamente con la tecnica cd. "tira bolli" o "a freddo", non verrà applicato lo scoperto e la franchigia sarà dimezzata. |

DANNI DA COLLISIONE (opzionale e acquistabile solo assieme alle garanzie R.C.A. e Incendio e Furto)

| | |
|---|---|
| Che cosa è assicurato | ITAS Mutua indennizza, entro la somma assicurata convenuta in polizza, i danni al veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli identificati, in caso di accertata responsabilità, totale o parziale, dell'assicurato nella causazione del sinistro. |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse (si riporta una sintesi delle principali limitazioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite nelle Condizioni di assicurazione) | Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none">- causati da bruciature verificatisi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da incendio, salvo l'azione del fulmine;- alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle cose, trovantisì a bordo del veicolo;- cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;- verificatisi a causa di traino attivo o passivo, salvo riguardino roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;- verificatisi a causa di circolazione al di fuori di sede stradale;- alle ruote - cerchioni, coperture, camere d'aria e cristalli;- nel caso di guida senza patente o con patente non idonea alla guida del veicolo utilizzato o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada. In polizza sono indicate la somma assicurata e le franchigie e gli scoperti e eventualmente previsti. |

DANNI DA COLLISIONE CON VEICOLI NON ASSICURATI (opzionale e acquistabile solo assieme alla garanzia R.C.A.)

| | |
|--|---|
| Che cosa è assicurato | ITAS Mutua indennizza, entro la somma assicurata di € 3.000, per sinistro e anno assicurativo, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicolo non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria e identificato dall'Autorità Giudiziaria o di polizia con verbale di incidente; in caso di mancato intervento delle Autorità, l'indennizzo è corrisposto solo nel caso in cui ITAS Mutua è messa nella condizione di verificare i danni su entrambi i veicoli. |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none">- determinati o agevolati da dolo del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo stesso;- nel caso di guida senza patente o con patente non idonea alla guida del veicolo utilizzato o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada. |

URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI (opzionale e acquistabile solo in abbinamento alle garanzie R.C.A. e Incendio e Furto)

| | |
|--|---|
| Che cosa è assicurato | ITAS Mutua indennizza, entro la somma assicurata di € 3.500 per ciascun sinistro e per anno assicurativo, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto con animali selvatici, a condizione che il fatto sia stato verbalizzato con verbale di incidente redatto dalle Autorità preposte e che il veicolo sia riparato. |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia è prestata nella forma "a primo rischio assoluto", cioè senza tenere conto del valore commerciale del veicolo. Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none">- determinati o agevolati da dolo del contraente, dell'assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo stesso; |

| | |
|--|---|
| | - nel caso di guida senza patente o con patente non idonea alla guida del veicolo utilizzato o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada. |
|--|---|

| ROTTURA CRISTALLI (opzionale e acquistabile solo in abbinamento alla garanzia R.C.A.) | |
|--|---|
| Che cosa si assicura | ITAS Mutua rimborsa, entro il massimale di € 750, per ciascun sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute per la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli dell'abitacolo del veicolo a seguito della loro rottura per fatto accidentale o azione di terzi. È compresa ricalibratura delle telecamere e/o dei sensori presenti sul vetro. |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse | <p>La garanzia non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le rigature, le segnature, le screpolature e simili; - i danni a fari, fanalini e specchi e ad altre parti del veicolo, anche se causati dalla rottura dei cristalli stessi; - i danni avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada del veicolo assicurato. <p>Per ogni sinistro è prevista la franchigia di 100 euro.</p> <p>Quando la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli non avviene presso i riparatori specializzati e convenzionati il massimale è dimezzato e l'indennizzo verrà liquidato deducendo la franchigia di 200 euro.</p> |

| ALTRI RISCHI (opzionale e acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Incendio e Furto) | |
|---|--|
| Che cosa si assicura | <p>ITAS Mutua rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per:</p> <p><u>Danni alla tappezzeria</u> causati dal trasporto di feriti o persone in gravi condizioni di salute ad ospedali o posti di pronto soccorso, fino alla concorrenza del massimale di € 250 per sinistro e per anno assicurativo;</p> <p><u>Trasporto dei feriti</u>, con qualunque mezzo, in caso di incidente stradale, dal luogo dell'incidente al più vicino ospedale o posto di pronto soccorso, fino alla concorrenza del massimale di € 250 per sinistro e per anno assicurativo;</p> <p><u>Duplicazione di documenti</u>, quali patente di guida, carta di circolazione o targa del veicolo assicurato, sottratti o perduti a seguito di un evento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione e fino alla concorrenza del massimale di € 150 per sinistro e per anno assicurativo;</p> <p><u>Perdita di chiavi</u>, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto dell'autovettura identificata in polizza e fino alla concorrenza del massimale di € 250 per sinistro e per anno assicurativo;</p> <p><u>Spese di parcheggio e custodia</u> del veicolo assicurato disposti dall'Autorità, in caso di suo ritrovamento in seguito a furto e rapina, fino alla concorrenza del massimale di 600 €;</p> <p><u>Imposta di proprietà</u>, se l'assicurato perde totalmente la disponibilità dell'autoveicolo assicurato in seguito a un sinistro da incendio e furto, è corrisposto un importo pari a 1/360 di quanto pagato dall'assicurato a titolo di imposta di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza del periodo pagato per detta tassa; la garanzia opera a condizione che venga assicurato con il prodotto Drive Connexa il veicolo di nuova acquisizione;</p> <p><u>Furto del navigatore satellitare mobile</u> tramite scasso dei mezzi di chiusura del veicolo, fino alla concorrenza del massimale di € 200 per sinistro e per anno assicurativo.</p> |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse | <p>Parcheggio e custodia del veicolo assicurato disposti dall'Autorità: le spese sono riconosciute sino al terzo giorno successivo alla comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento;</p> <p>Furto del navigatore satellitare mobile: la garanzia è prestata a condizione che sia presentata la fattura o la ricevuta fiscale della spesa sostenuta.</p> |

| ASSISTENZA STRADALE (opzionale e acquistabile solo assieme alla garanzia R.C.A.) | |
|--|--|
| Che cosa è assicurato | <p>Fornitura di servizi di soccorso stradale, supporto logistico a seguito di fatti singoli o avvenimenti che rendano impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendenti da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata), nonché prestazioni di assistenza alla persona.</p> <p>Garanzie previste, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Traino del veicolo</u> al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo indicato dall'Assicurato, purché entro un raggio di 70 km e fino alla concorrenza del massimale di € 500 per sinistro. - <u>Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale</u>, fino alla concorrenza del massimale di € 500 per sinistro. - <u>Veicolo in sostituzione in Italia</u> (autovettura di 1200 c.c. di cilindrata con percorrenza illimitata), qualora la riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina del veicolo. - <u>Spese d'albergo</u>, qualora vi sia una sosta forzata degli assicurati di almeno una notte. È previsto un massimale di € 100 per persona e per giorno con un limite di € 500 per sinistro. |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse (si riporta una sintesi delle principali limitazioni. Restano | <p>Il diritto alle prestazioni decade se l'assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa quando si verifica il sinistro.</p> <p>Ogni prestazione è garantita per massimo tre volte nel corso dell'annualità assicurativa.</p> <p>La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.</p> <p>Tutte le somme indicate nella polizza sono IVA compresa.</p> |

| | |
|--|---|
| valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipo di copertura nelle Condizioni di assicurazione) | <p>Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - suicidio o tentato suicidio; - infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche; - infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; - guida senza abilitazione. |
|--|---|

| TUTELA LEGALE (opzionale e acquistabile solo in abbinamento alla garanzia R.C.A.) | |
|---|--|
| Che cosa si assicura | ITAS Mutua assume a proprio carico, fino a 10.000 € per sinistro e per anno assicurativo , il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Comprende le spese processuali e di giustizia, le spese per l'intervento dei legali, dei consulenti tecnici, dei periti. |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse (si riporta una sintesi delle principali limitazioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite nelle Condizioni di assicurazione) | <p>La garanzia non è valida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in materia fiscale ed amministrativa; - per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili o natanti; - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; - se il veicolo è usato in difformità rispetto alla sua immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni private; - nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada; - per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; - per controversie con Itas Mutua, salvo il caso di richieste di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. <p>ITAS Mutua non si assume il pagamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese per controversie con ITAS Mutua, salvo quelle relative a richieste di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale. <p>Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.</p> |

| INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale e acquistabile solo in abbinamento alla garanzia R.C.A.) | |
|---|--|
| Che cosa si assicura | <p>L'assicurazione copre gli infortuni subiti dall'assicurato in seguito alla circolazione del veicolo indicato nella scheda di polizza, che hanno come conseguenza diretta ed esclusiva la morte o l'invalidità permanente superiore al 4% dell'assicurato.</p> <p>Sono compresi gli infortuni subiti dall'Assicurato non a bordo del veicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel salire e nello scendere dal veicolo stesso; - nell'accedere alle parti esterne del veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e simili operazioni; - nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di guasto al veicolo, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada. |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse | <p>L'assicurazione non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive.</p> <p>Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla guida del veicolo identificato in polizza, se l'assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; - alla guida del veicolo identificato in polizza in gare, competizioni e relative prove; - da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni; - da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; - dalla guida del veicolo identificato in polizza, se il conducente ha più di 80 anni. <p>Nessun indennizzo è corrisposto se l'invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 4% della totale.</p> |



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni, l'assicurazione non è operante in tutti i casi in cui il contraente ha disatteso l'impegno preso di non utilizzare e distruggere il certificato e la Carta Verde (nelle ipotesi di sostituzione o risoluzione del contratto).



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

R.C. Auto

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesti dal modulo stesso. La denuncia, presentata in altra forma, dispiega i suoi effetti indipendentemente da quanto previsto dalla citata disposizione di legge.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

ITAS Mutua provvede immediatamente all'apertura del sinistro e alla relativa informazione all'assicurato.

In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti di ITAS Mutua o, in mancanza, deve essere richiesta da ITAS Mutua con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'ITAS Mutua deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

Nel caso di inadempimento dell'obbligo di presentazione della denuncia del sinistro ITAS Mutua eserciterà diritto di rivalsa in ragione del pregiudizio sofferto.

La richiesta di risarcimento deve essere rivolta:

- a ITAS Mutua(c.d. PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO, art. 149 del Codice della Assicurazioni Private) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- i) collisione tra due veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano), compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06), e regolarmente assicurati con Compagnia italiana ovvero con Compagnia estera che abbia aderito al sistema di risarcimento diretto;
- ii) la collisione è avvenuta sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato Città del Vaticano.
- iii) siano derivati danni ai veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità (con postumi non superiori al 9%) ai loro conducenti e/o dell'Assicurato.

Quando è applicabile la procedura del risarcimento diretto, l'assicurato deve inviare all'Impresa denuncia/richiesta di risarcimento tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).

Qualora non sussistano i requisiti previsti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, l'Impresa provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile.

- alla Compagnia che assicura il veicolo del responsabile dell'incidente (c.d. PROCEDURA DI RISARCIMENTO ORDINARIO, art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private) quando non vi sia urto tra veicoli o in tutti i casi in cui non sia possibile attivare la procedura di risarcimento diretto.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private.


- al Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la CONSAP S.p.A., in caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato.


Assistenza diretta/in convenzione:


L'Impresa si avvale di Officine Convenzionate per le riparazioni al veicolo (si veda il sito www.gruppoitas.it/carrozzerie) e per la riparazione o sostituzione dei cristalli (si veda il sito www.gruppoitas.it/cristalli).


Rimborso del sinistro per evitare il *malus*: Il contraente, alla scadenza del contratto o all'atto del rinnovo dello stesso, ha facoltà, per evitare la maggiorazione di premio conseguente all'applicazione delle regole evolutive, di rimborsare a ITAS Mutua o alla Stanza di compensazione c/o CONSAP (per ulteriori informazioni: www.consap.it), in caso di sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto, gli importi pagati per tutti o per parte dei sinistri, definiti, che hanno determinato la maggiorazione del premio.


| | |
|---|--|
| | <p>Gestione da parte di altre imprese: La Struttura Organizzativa di IMA Italia Assistance S.p.A., che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza relative alla Garanzia Assistenza.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.</p> <p>Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni (art. 2947 c.c.).</p> |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
| Obblighi dell'impresa | <p>Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, ITAS Mutua indica una congrua offerta di risarcimento del danno o gli specifici motivi che impediscono di formulare tale offerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di danni riguardanti solo il veicolo o le cose, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione completa relativa al sinistro (termine che si riduce a trenta giorni quando il modulo di denuncia è stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro); - nel caso di danni riguardanti lesioni, novanta giorni dalla ricezione della documentazione. <p>Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, ITAS Mutua provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.</p> <p>ITAS Mutua, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.</p> |

| | |
|---|---|
|  Quando e come devo pagare? | |
| Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
| Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |

| | |
|--|--|
|  Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
| Durata | <p>La copertura assicurativa ha durata annuale.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Il contratto si intende non a tacito rinnovo e cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. Al fine di consentire al contraente di rinnovare il contratto con Connexa o di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, ITAS Mutua manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto di una nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del contratto.</p> |

| | |
|---|--|
|  Come posso disdire la polizza? | |
| Clausola di tacito rinnovo | Anche con riferimento alle garanzie opzionali, il contratto si intende non a tacito rinnovo, ossia cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. |
| Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora il contratto sia collocato a distanza, è previsto il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla stipula del contratto. |
| Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |

| | |
|--|--|
|  A chi è rivolto questo prodotto? | |
| <p>Il prodotto è rivolto alle persone fisiche residenti in Italia, proprietarie di un'autovettura uso privato con targa italiana, su cui viene installato e attivato il dispositivo Connexa che permette la rilevazione dello stile di guida e che intendono tutelarsi per i danni che potrebbero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato.</p> <p>Il prodotto permette in aggiunta alla copertura responsabilità civile auto di tutelarsi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i danni e l'assistenza al veicolo assicurato; - gli infortuni del conducente durante l'utilizzo del veicolo; - il rimborso di spese legali per controversie e procedimenti connessi alla circolazione. | |

| | |
|---|--|
|  Quali costi devo sostenere? | |
| I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari al 12,5% per la garanzia RCA, 20% per le altre garanzie. | |

| COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
|---|---|
| All'impresa assicuratrice | Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. |
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi, escluse quelle in materia di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e dei natanti. |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato: le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Conciliazione paritetica: è possibile ricorrere a tale procedura per i soli sinistri R.C. Auto in cui la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, e qualora ne sussistano i presupposti, rivolgendosi ad una delle Associazioni che hanno aderito all'accordo con ANIA istitutivo di tale procedura (www.ania.it – sezione Servizi/Procedura di conciliazione R.C. Auto). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net . |
| REGIME FISCALE | |
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con le seguenti aliquote: - garanzia R.C. Auto: 12,50%, oltre al contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,5%. Il D.Lgs. n. 68/2011 consente alle province a statuto ordinario una variazione fino al 3,5% in aumento/diminuzione dell'imposta R.C. Auto: sul sito del MEF è pubblicato l'elenco delle province che hanno deliberato la variazione; - garanzie Incendio e Furto, Danni da collisione, Danni da collisione con veicolo non assicurato, Eventi atmosferici, Rottura Cristalli, Urto contro animali selvatici: 12,50% + 1% di contributo antiracket; - garanzie Altri Rischi e Tutela Legale: 12,50%; - garanzia Assistenza: 10%; - garanzia Infortuni del conducente: 2,50%. |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.